

UNIONE DI COMUNI DALL'ADIGE AL FRATTA

CAPITOLATO SPECIALE LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET NELLE SEDI COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI DALL'ADIGE AL FRATTA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di servizi di connettività IP internet per le sedi Comunali dei Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe e Terrazzo per un periodo pari a 5 anni.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto riguarda l'erogazione di un servizio di connettività layer 2, comprensivo della rete di interconnessione delle sedi, di tutti gli apparati necessari alla realizzazione, delle relative attività di supporto, garanzia e manutenzione dell'impianto e con intervento on site entro 8 ore dalla segnalazione di guasto.

Il servizio viene affidato con tariffazione di tipo FLAT, cioè senza limiti di tempo di connessione e senza limiti di traffico generato.

Nello specifico la rete dovrà essere in grado di fornire il trasporto per le seguenti tipologie di servizio:

- DATI, con interfacce di accesso alla rete di tipo Fast Ethernet 10/100BASE-T in tutte le "sedi interessate all'intervento" alle velocità minime indicate nel paragrafo stesso.
- La connettività internet, il cui dimensionamento è definito in 20 Mbps FLAT con 20 Mbps di BMG (Banda Minima Garantita) interamente dedicato all'Unione dei Comuni dall'Adige al Fratta (di seguito la "Committente"). Il collegamento ad internet dovrà essere corredato da almeno 4 IP Statici in ogni singola sede.

Per quanto riguarda la connettività IP dovrà essere garantito mediante relative attività di supporto, garanzia e manutenzione dell'impianto e con intervento on site entro al massimo 8 ore dalla segnalazione di guasto.

Alla ditta aggiudicataria (di seguito anche “Appaltatore”) è richiesta la capacità di adattare le varie connessioni a nuove ed emergenti esigenze tramite configurazioni personalizzate e implementazioni “su misura” in termini di: prestazioni (velocità), sicurezza (fisica e logica), flessibilità e dinamicità (gestione dei picchi di banda, sia intranet che internet).

Dovrà essere reso disponibile al referente tecnico dell’Unione dei Comuni dall’Adige al Fratta uno strumento di monitoraggio della rete, con possibilità di:

- visualizzare sia in real-time che storicamente la banda utilizzata dalle singole connessioni (sia INTRANET che INTERNET);
- produrre reports sull'utilizzo e disponibilità della rete.

Dovrà essere fornito un servizio di HelpDesk con presidio nei giorni feriali lun-ven (festivi esclusi) dalle ore 8 alle ore 18, il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

Tutte le prestazioni devono essere espletate in modo corretto, puntuale e soddisfacente per la Committente.

Connettività LAYER 2

Il servizio di interconnessione deve essere costituito da collegamenti FTTH (Fiber To The Home); l'allaccio fisico alla rete Comunale deve essere realizzato tramite un normale cavo di rete (UTP) con installazione di apparati aggiuntivi compresi nel canone e messi a disposizione dall’Appaltatore.

Di seguito viene esposto l'elenco delle sedi interessate, con indicate le rispettive tipologie di collegamento e velocità di collegamento richieste, raggruppate per VLAN.

VLAN DATI

SEDE A (sede principale) di Via Guglielmo Marconi, 41 - 37046 Minerbe (VR) con consegna almeno di 4x50 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A1 (sede periferica) di Piazza Aquilina Lugo, 26 - 37040 Bonavigo (VR) con consegna almeno di 50 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A2 (sede periferica) di Via Roma 264 37040 Bevilacqua (VR) con consegna almeno di 50 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A3 (sede periferica) di Piazzale della Vittoria N°1 - 37040 Terrazzo (VR) con consegna almeno di 50 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A4 (sede periferica) di Piazza Boschi Sant'Anna, 31 - 37040 Boschi Sant'Anna (VR) con consegna almeno di 50 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

VOIP

SEDE A (sede principale) di Via Guglielmo Marconi, 41 - 37046 Minerbe (VR) con consegna almeno di 2 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A1 (sede periferica) di Piazza Aquilina Lugo, 26 - 37040 Bonavigo (VR) con consegna almeno di 2 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A2 (sede periferica) di Via Roma 264 37040 Bevilacqua (VR) con consegna 2 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A3 (sede periferica) di Piazzale della Vittoria N°1 - 37040 Terrazzo (VR) con consegna 2 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A4 (sede periferica) di Piazza Boschi Sant'Anna, 31 - 37040 Boschi Sant'Anna (VR) con consegna 2 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

INTERNET

SEDE A (sede principale) di Via Guglielmo Marconi, 41 - 37046 Minerbe (VR) con consegna almeno di 20 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A1 (sede periferica) di Piazza Aquilina Lugo, 26 - 37040 Bonavigo (VR) con consegna almeno di 20 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A2 (sede periferica) di Via Roma 264 37040 Bevilacqua (VR) con consegna almeno di 20 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A3 (sede periferica) di Piazzale della Vittoria N°1 - 37040 Terrazzo (VR) con consegna almeno di 20 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

SEDE A4 (sede periferica) di Piazza Boschi Sant'Anna, 31 - 37040 Boschi Sant'Anna (VR) con consegna almeno di 20 Mbit/s Banda Minima Garantita 100%

La rete dati deve presentare un Packet Loss massimo $\leq 0,5\%$

ART. 3 - PRESCRIZIONI - DURATA

L'Appaltatore dovrà indicare prima della stipula del contratto la figura professionale individuata come Responsabile del servizio, cui verrà affidato il coordinamento di tutte le attività inerenti la fornitura del servizio stesso (con indicazione di recapito, indirizzo mail, telefono cellulare in caso di comunicazioni).

I servizi sono riferiti alla durata complessiva di cinque anni.

Il servizio dovrà essere attivato entro 240 giorni lavorativi dalla stipula del relativo contratto o entro il minor tempo indicato dall'Appaltatore in offerta.

La Committente si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni contrattuali per il tempo necessario, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura per l'individuazione del nuovo contraente.

I servizi in oggetto non potranno essere sospesi o abbandonati dall'Appaltatore per nessun motivo, fatte salve le cause di forza maggiore.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Set up per la realizzazione dell'infrastruttura da parte dell'Appaltatore, la predisposizione delle sedi per l'espletamento del servizio e attivazione dello stesso, importo a base d'asta € 70.000 oltre IVA.

Canone bimestrale a base d'asta € 4.000,00 (quattromila/00) per servizi fonia/dati, per un corrispettivo totale a base d'asta pari ad € 120.000 (centoventimila/00), oltre IVA, nel quinquennio.

Si specifica che:

- il predetto importo è comprensivo di qualsiasi onere aggiuntivo, costi di attivazione compresi;
- il predetto corrispettivo non potrà subire aumenti nel corso del periodo, salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. 50/16;
- non sono previsti rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell' esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

ART. 5 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a:

- rispettare per il personale utilizzato le normative contrattuali, previdenziali e fiscali previste per la categoria di appartenenza. In particolare, il personale non potrà essere inquadrato con profili e professionalità inferiori a quelli previsti dai CCNL;
- rispettare le norme di legge in merito alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed eventuali e successive modifiche, nonché disporre adeguati controlli sanitari sul personale;
- impiegare tutto il personale idoneo e capace che risulterà necessario per la buona riuscita del servizio ed in numero sufficiente, provvedendo alle eventuali sostituzioni in caso di assenza con propri addetti, senza detrimento della qualità del servizio.

La Committente si riserva la facoltà di disporre controlli circa l'ottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Si specifica che con il personale impiegato la Committente non instaura alcun rapporto di dipendenza.

ART. 6 - PREZZI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI

Il corrispettivo per le attività di Set up verrà erogato come segue:

- a titolo di anticipazione a trenta giorni dalla stipula del contratto nella misura del 30% dell'importo di Set-Up, a fronte del rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo;
- un secondo acconto: nella misura del 20% dell'importo di Set-Up, dopo sessanta giorni dalla stipula del contratto, a fronte del rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo;
- un terzo acconto: nella misura del 20% dell'importo di Set-Up, dopo centoventi giorni dalla stipula del contratto, a fronte del rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo;
- il saldo, pari al 30% dell'importo di Set-Up, verrà erogato all'attivazione del Servizio oggetto di appalto.

All'attivazione del servizio verrà svincolata la garanzia fideiussoria prestata per le anticipazioni dell'importo di Set-Up.

Il servizio verrà retribuito tramite un canone bimestrale forfettario contrattualmente prefissato ed invariabile per tutto il periodo di validità contrattuale e, in particolare:

- entro 10 giorni dalla data di fine del bimestre oggetto di fatturazione il Direttore dell'Esecuzione emetterà una nota di regolare contabilizzazione;
- la fatturazione da parte dell' Affidatario sarà effettuata a valle della ricezione della predetta nota di regolare contabilizzazione;
- i pagamenti all'Appaltatore verranno effettuati a 30 giorni dall'emissione della fattura.

I profili richiesti in termini di Kbps o Mbps indicati dall'Appaltatore in offerta costituiscono il limite minimo del servizio che dovrà essere erogato dall'affidatario; allo stesso modo, i tempi di ripristino delle anomalie di funzionamento entro le 8 ore dalla segnalazione, od il minor tempo indicato dall'Appaltatore in offerta, costituiscono un livello minimo del servizio richiesto.

Pertanto, nel caso che alla fine di ogni bimestre di attività non vengano garantiti i livelli richiesti, verrà applicata la seguente detrazione al canone:

$D = 10 \times M$ dove

M = minuti di mancata erogazione dei servizi con le soglie previste oltre le prime 8 ore (od il minor tempo indicato dall'Appaltatore in offerta)

In fase di fatturazione, agli importi di cui sopra andrà aggiunta l'IVA di legge. Sull'importo netto progressivo degli acconti sarà operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva come normativamente previsto.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'Appaltatore, su conto corrente bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicato in contratto, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

ART. 7 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

A pena di nullità, è vietato all'Appaltatore cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ugualmente la cessione dei crediti è ammessa nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Ai fini della tracciabilità, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Secondo il disposto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, i servizi di cui al presente capitolato possono essere subappaltati entro il limite del 30% (trenta-percento) dell'importo contrattuale, con i limiti ed alle condizioni previste dal predetto articolo. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dei servizi, dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale dei servizi che intende subappaltare.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara.

I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il subappaltatore intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza al contratto e a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalti e diritti del lavoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Committente, se richiesta, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

L'Appaltatore risponde nei confronti della Committente di tutti i danni alla stessa causati, conseguenti a propria incuria, negligenza o ad inidonea esecuzione del servizio.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, a beni, alla Committente o a terzi nell'esecuzione delle prestazioni previste, garantendo altresì di mantenere estranea la Committente da ogni pretesa avanzata da chiunque al riguardo.

A tale proposito l'Appaltatore provvederà a contrarre un'adeguata polizza d'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi per danni arrecati alla Committente o a terzi nello svolgimento della sua attività, con un unico massimale di almeno euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro; copia della polizza dovrà essere consegnata alla Committente entro i 10 giorni precedenti l'inizio dell'appalto, pena la risoluzione dello stesso.

Inoltre l'Appaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto una assicurazione contro gli infortuni (RCA) per tutto il proprio personale in aggiunta alle eventuali coperture di legge, i cui massimali non potranno essere inferiori, per ciascuna persona, ai seguenti valori:

- in caso di morte: 5 volte la retribuzione annua e, comunque, pari a un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
- in caso di invalidità permanente: 7 volte la retribuzione annua e, comunque, pari a un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00).

La suddette coperture assicurative dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'Appalto.

L'Appaltatore terrà indenne la Committente per i danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

L'operatività o meno delle coperture assicurative stesse non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere, su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

ART. 9 - CAUZIONE

L'Appaltatore è obbligato a costituire per tutta la durata del contratto, una garanzia fidejussoria con le modalità indicate dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Appaltante.

La cauzione è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione rispetto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Committente si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

L'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

ART.10 - ESECUZIONE DEI SERVIZI

Tutte le prestazioni concordate devono essere eseguite in modo corretto e soddisfacente.

Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta all'Appaltatore che è tenuto ad approntare i correttivi del caso e a rifondere la Committente dei danni da questa subiti.

Il persistere di carenze, manchevolezze, ritardi ed altri disservizi dà diritto alla Committente di risolvere il Contratto senza necessità di alcun atto giudiziale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito dalla Committente stessa, rivalendosi, se necessario, sulla garanzia prevista dal precedente art. 9.

ART. 11 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto s'intende risolto ex art. 1456 C.C. nelle ipotesi normativamente previste nonché ove la Committente accerti il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- ove, a seguito dei controlli sull'Appaltatore, emerga l'insussistenza di uno o più requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore; a tal fine si specifica che verrà considerato quale grave inadempimento anche un inesatto adempimento contrattuale ove lo stesso causi un danno patrimoniale o sanzioni a carico della Committente e/o ritardi nel rispetto delle scadenze di legge;
- ove l'esecuzione delle attività affidate o l'eliminazione di vizi non sia effettuata in conformità all'ordinazione o a regola d'arte e, trascorsi inutilmente 7 (sette) giorni da un'espressa diffida all'Appaltatore a sanare l'esecuzione irregolare, l'Appaltatore non provveda a sanare l'inadempimento riscontrato;
- grave inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti, inadempimento nei pagamenti dei contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell'Appaltatore e/o manodopera e dipendenti dei subappaltatori, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;
- inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell'Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori delle misure di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia;
- in ipotesi di non sussistenza ovvero del venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara o per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste e, in particolare, in caso di perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/16, nonché in ipotesi di

modifica di fatto della organizzazione d'impresa dell'Appaltatore, tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi ovvero in ipotesi di perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;

- mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore della cessione dell'azienda, del ramo di azienda o del mutamento della specie giuridica;

- sospensione non disposta o concordata dello svolgimento delle attività affidate da parte dell'Appaltatore o di un suo subappaltatore per almeno 5 giorni totali anche non consecutivi;

- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62);

- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

La Committente è in facoltà di recedere per giusta causa con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r contenente le motivazioni del recesso per:

- giusta causa, congruamente motivata, derivante da eventi a cui la Committente risulti estranea;

- motivi di pubblico interesse;

- fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore salvo l'ipotesi di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare, in presenza dei presupposti previsti nella predetta norma;

- cessazione dell'attività da parte dell'Appaltatore;

- impossibilità ad eseguire il Contratto, in conseguenza di cause non imputabili all'Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

In tale ipotesi, considerata la sussistenza di una giusta causa per procedere al recesso dal Contratto, le Parti sin d'ora concordano che l'Appaltatore, in deroga a quanto

previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/16, avrà esclusivamente diritto al pagamento delle attività prestate, purché effettuate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 12 - SPESE

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto d'appalto, che avrà forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, saranno a carico dell'affidatario.

ART. 13 CLAUSOLA CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 48, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la Committente si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva, ovvero, rispettivamente di annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. La Committente si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura. Come disposto dall'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 la Committente si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.